



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

AUTOSTRADA A/ 18 MESSINA - CATANIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA STRADALE (BARRIERE LONGITUDINALI, TERMINALI E TRANSIZIONI, VARCHI APRIBILI) DELLA TRATTA A/18 MESSINA-CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI

ELABORATO 19/A	FASE	LOTTO	DISCIPLINA	TIPO	REV.
	PE	01	AMM	CSA	5
5	22/07/2021	RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N.04 DEL 13/07/2021		VIGORE	
4	08/04/2021	REVISIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI		SUPERATO	
3	01/02/2021	NOTA PROT. NR: 1179 - DEL 18/01/2021 - SVCA		SUPERATO	
2	12/10/2020	VERBALE DI CONTRADDITTORIO DEL 08/09/2020		SUPERATO	
1	20/08/2020	RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N.03 DEL 24/06/2020		SUPERATO	
0	20/02/2020	EMISSIONE		SUPERATO	
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO	SCALA	

COLLABORATORI:		
----------------	--	--

 Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE IL PROGETTISTA (ing. Giovanna GRINCIARI) 	 Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE IL R.U.P. (ing. Dario COSTANTINO) 	VISTI / APPROVAZIONI:
---	--	-----------------------

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

OGGETTO: A/18 "Messina - Catania"

“Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina - Catania”.

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA € 2.272.329,40

B) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO € 6.180.225,02

C) IMPORTO ONERI SPECIALI SICUREZZA A DETRARRE € 143.272,04

D) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 8.309.282,38

E) IMPORTO COMPLESSIVO (C+D) € 8.452.554,42

CATEGORIA PREVALENTE: OS 12-A CL.VI IMPORTO € 6.323.497,06

CATEGORIA SCORPORABILE : OG3 – CL. IV IMPORTO € 2.129.057,36

TEMPO UTILE GIORNI 360

PENALE GIORNALIERA RITARDATA ULTIMAZIONE: 0,65‰ IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

MILESTONE 1 A CENTOVENTI GIORNI (15%): 5,00% IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

MILESTONE 2 A DUECENTOQUARANTA GIORNI (60%): 5,00% IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

PAGAMENTI € 600.000,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ARTICOLO 2 bis - PREZZI A CORPO E A MISURA	10
ARTICOLO 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE	12
ARTICOLO 3 bis - QUALIFICAZIONE	14
ARTICOLO 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO.....	15
ARTICOLO 4 bis - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	17
ARTICOLO 4 TER - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	18
ARTICOLO 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	18
ARTICOLO 6 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	20
ARTICOLO 7 - CONSEGNA DEI LAVORI	23
ARTICOLO 7 BIS - SOSPENSIONI	25
ARTICOLO 7 TER - DISPONIBILITÀ DI MATERIALI, MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE.....	26
ARTICOLO 8 - PIANO DELLA SICUREZZA.....	27
ARTICOLO 9 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO	28
ARTICOLO 10 - PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	30
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO.....	31
ARTICOLO 11 BIS - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	34
ARTICOLO 11 TER - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	36
ARTICOLO 12 - PROCEDURA ANTIMAFIA.....	37
ARTICOLO 13 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	38

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ARTICOLO 14 - INTERFERENZE	52
ARTICOLO 15 - MISURAZIONE DEI LAVORI –CONTABILITÀ DEI LAVORI - PAGAMENTO	
ACCONTO - CONTO FINALE.....	52
ART.15_bis - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....	57
ART.15_ter - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	58
Art. 15_quater - TERMINI PER L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO RELATIVI AGLI	
ACCONTI	59
Art. 15_quinques - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	60
Art. 15_sexies – DOCUMENTI CONTABILI, STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E	
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA.....	62
ARTICOLO 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, MILESTONE, PENALITA' IN	
CASO DI RITARDO, PROROGHE	63
ARTICOLO 17 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI	65
ARTICOLO 18 - COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, COLLAUDO O CERTIFICATO DI	
REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTI DEL SALDO.....	65
ARTICOLO 18 bis - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	66
ARTICOLO 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	67
ARTICOLO 20 – ORDINI DI SERVIZIO	68
ARTICOLO 21 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	68
ARTICOLO 22 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ	70
CONSEQUENTI AI LAVORI	70
ARTICOLO 23 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	71
ARTICOLO 24 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE.....	72
ARTICOLO 24_bis – DIFETTI DI COSTRUZIONE	72

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ARTICOLO 25 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE.....	73
ARTICOLO 26 - RISERVE – ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	74
ARTICOLO 27 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE.....	76
ARTICOLO 28 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	76
ARTICOLO 29 – CESSIONE DEI CREDITI.....	77
ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	77
ARTICOLO 31 - RECESSO DEL CONTRATTO.....	79
ARTICOLO 32 - SPESE DI CONTRATTO.....	79
ARTICOLO 33 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	79
ARTICOLO 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	80

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

CAPITOLO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei *"Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania"*.
2. L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs.n°50 del 18 aprile 2016 e, per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto Legislativo, del Regolamento D.P.R. n°207/2010 e del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n°145).
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale d'Appalto parte tecnica ed amministrativa, e documenti allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dà atto di aver preso completa ed esatta conoscenza e salvo più dettagliate indicazioni che saranno impartite in sede esecutiva dalla Direzione Lavori.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Per il solo fatto di avere presentato l'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'Appaltatore attesta:
 - a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nel presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa;

c) che tutti i lavoratori impegnati per l'esecuzione dei lavori (compresi i lavoratori dipendenti di eventuali imprese subappaltatrici) dovranno essere muniti di attestati in corso di validità, in possesso dei requisiti di cui all'art.37 e all'art.161 del D.Lgs.81/2008 e del D.L. 4 marzo 2013, sia il personale preposto che gli operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico.

d) Che per l'esecuzione dei lavori in galleria sarà impegnato personale avente i requisiti di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, addetto antincendio per attività a rischio avanzato nei cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m, in possesso dei relativi attestati in corso di validità.

e) di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell'area dell'intervento oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa;

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

f) di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nel presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa;

g) di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione dei singoli interventi ed a rispettare il cronoprogramma offerto in fase di gara.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello risultante dall'offerta proposta dall'Appaltatore, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art.95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione.

L'appalto in oggetto viene effettuato a misura nelle proporzioni e per le classi d'opere descritte successivamente, nel rispetto di quanto previsto dal 5 comma dell'art.59 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

I lavori di cui trattasi prevedono gli interventi di sostituzione di tutte le barriere di vecchia generazione esistenti, con barriere ad elevata prestazione del tipo bordo laterale, bordo ponte e spartitraffico conformi alle ultime disposizioni normative in materia in tratti significativi di tronchi stradali esistenti, in particolare il tracciato autostradale oggetto di intervento presenta una lunghezza pari a 16 km, ha inizio alla progressiva km 59+968, in prossimità dello svincolo di Giarre, e fine alla progressiva km 76+030 in prossimità della Barriera di San Gregorio a Catania.

L'importo complessivo dei lavori a corpo ed a misura e degli oneri per la sicurezza,

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ammonta ad Euro 8.452.554,42 (euro otto milioni e

quattrocentocinquantaduemilacinquecentocinquantaquattro/42); come risulta dalle seguenti

valutazioni:

TABELLA 2

	<i>Importo</i>	<i>% generale</i>	<i>% capitolo</i>
LAVORI A MISURA euro	2'272'329,40	26,883%	100,000%
LAVORI euro	2'129'057,36	25,188%	93,695%
<u>Interventi preliminari euro</u>	178'247,84	2,109%	7,844%
<u>Interventi di risanamento euro</u>	1'798'853,31	21,282%	79,163%
Rilevati - Tipo A euro	490'344,02	5,801%	21,579%
Rilevati - Tipo B euro	883'543,57	10,453%	38,883%
Opere d'arte - Tipologia 1 euro	43'293,81	0,512%	1,905%
Opere d'arte - Tipologia 2 euro	349'627,73	4,136%	15,386%
Opere d'arte - Tipologia 3 euro	32'044,18	0,379%	1,410%
<u>Opere di completamento euro</u>	151'956,21	1,798%	6,687%
Bordo laterale euro	115'558,01	1,367%	5,085%
Bordo ponte euro	13'501,40	0,160%	0,594%
Spartitraffico euro	22'896,80	0,271%	1,008%
ONERI DELLA SICUREZZA euro	143'272,04	1,695%	6,305%
Baraccamenti euro	4'379,20	0,052%	0,193%
Coordinamento euro	1'280,80	0,015%	0,056%
Dispositivi di sicurezza collettivi euro	32'300,35	0,382%	1,421%
Segn. di sic. - Cantieri Stradali euro	99'700,35	1,180%	4,388%
Costi Int. Emergenza COVID-19 euro	5'611,34	0,066%	0,247%

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

LAVORI A CORPO euro	6'180'225,02	73,117%	100,000%
<u>Barriere stradali euro</u>	<u>6'180'225,02</u>	<u>73,117%</u>	<u>100,000%</u>
Bordo laterale euro	1'587'737,82	18,784%	25,691%
Bordo ponte euro	243'472,06	2,880%	3,940%
Spartitraffico euro	3'679'184,97	43,527%	59,532%
ByPass euro	111'042,40	1,314%	1,797%
Elem. di protezione complementare euro	558'787,77	6,611%	9,042%
TOTALE euro	8'452'554,42	100,000%	

L'importo lordo dei lavori a misura ammonta a complessivi € 2.272.329,40 mentre l'importo dei lavori a corpo ammonta a complessivi € 6.180.225,02; l'importo dei lavori da assoggettare a ribasso ammonta ad € 8.309.282,38.

E' fatto assoluto divieto di apportare al progetto approvato qualsiasi variante salvo quanto previsto dall'art. n°106 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

Sono ammesse varianti nell'esclusivo interesse della Società, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili.

Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall'art. n°109 D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 (recesso per volontà del CAS), così come la facoltà del CAS prevista dall'art.n°106, comma 12, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di poter imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Per l'esecuzione di eventuali categorie di lavoro non previste, si procederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 2 bis - PREZZI A CORPO E A MISURA

- Relativamente ai Lavori a corpo:

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

- Relativamente ai lavori a misura:

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi allegato al progetto.

3. Gli oneri speciali per la sicurezza sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, individuati nell'elenco prezzi unitari del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) intendendosi come eseguita e liquidabile le effettive lavorazioni e fornitura DPI realizzate e/o fornite.

4. Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili sia dai disegni che dal computo metrico allegati al progetto esecutivo posti in visione in sede di gara così

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

come descritte in modo sintetico nel presente capitolato.

Per l'esecuzione di dette prestazioni a misura, i prezzi sono fissi e invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Approvazione progetto da parte della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DGVCA-MIT): Si dà atto che, per i lavori oggetto del presente capitolato speciale, l'Ente Appaltante è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in forza di apposita convenzione di concessione e che pertanto per tutti gli atti, documenti, progetti, perizie, contratti, ecc. che a norma della predetta convenzione debbono essere dall'Ente Appaltante sottoposti all'approvazione della DGVCA-MIT, l'esecutorietà, la validità e l'efficacia sono subordinate, a tutti gli effetti, alla condizione essenziale che venga conseguita la predetta approvazione.

Si precisa inoltre che i funzionari della DGVCA-MIT incaricati della vigilanza dei lavori di costruzione dell'autostrada, avranno la facoltà di visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della vigente convenzione di concessione.

ARTICOLO 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti l'oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni del progetto esecutivo approvato, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le barriere di sicurezza stradali verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede a protezione di specifiche zone, secondo le caratteristiche e le modalità tecniche costruttive previste dal progetto e previo le disposizioni che impartirà la D.L.I. L'elencazione di cui a seguire ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la completa e buona esecuzione

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

dell'oggetto dell'appalto. A titolo indicativo ma non esaustivo, possono sommariamente riassumersi come segue:

CATEGORIE di LAVORI da compensarsi A MISURA

Rientrano nelle opere compensate a misura:

1. interventi preliminari quali la rimozione di ostacoli fissi e la preparazione delle aree ai successivi interventi;
2. rimozione dei tratti di barriera metallica bordo laterale, bordo ponte e spartitraffico esistente non a norma;
3. demolizione dei cordoli ed estradosso soletta (margine destro e sinistro) dei viadotti in entrambe le carreggiate, rinforzo strutturale cordoli e solette a sbalzo tramite armatura integrativa e successiva ricostruzione, previa demolizione parziale della pavimentazione;

CATEGORIE di LAVORI da compensarsi A CORPO

Rientrano nelle voci a corpo le seguenti lavorazioni:

1. installazione di nuove barriere di sicurezza metalliche di classe H3 tipo bordo laterale su sedime naturale, tipo bordo ponte su opera e su nuovi cordoli e su spartitraffico;
2. installazione degli elementi complementari di ritenuta (transizioni, terminali, attenuatori, ecc).

Si precisa che i materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e rimozioni sono di proprietà del CAS ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.M.145/00.

Qualora l'Appaltatore intenda ricorrere al subappalto parziale delle opere nella misura limite di legge, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili. La mancanza della dichiarazione in oggetto precluderà la possibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Il materiale di scavo, compreso quello proveniente dagli scavi delle fondazioni e delle opere in sotterraneo, nonché il materiale proveniente dalle demolizioni del corpo stradale e delle opere d'arte, qualora non ritenuto idoneo dalla D.L. per il reimpiego, dovrà essere trasportato e smaltito in adeguate discariche, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali vigenti nella Regione interessata, con ogni spesa ed onere a carico dell'Appaltatore stesso, compresi diritti ed oneri di discarica.

Per la realizzazione dei rilevati, saranno ammessi, previa accettazione da parte della DD.LL. oltre a materiali naturali provenienti da cave di prestito, anche materiali inerti frantumati misti, provenienti da impianti di trattamento specializzati, rispondenti alla normativa vigente e comunque conformi alle specifiche tecniche di progetto.

ARTICOLO 3 bis - QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione dell'impresa, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si specifica quanto segue:

CATEGORIA PREVALENTE

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza CL.VI IMPORTO € 6.323.497,06

CATEGORIA SCORPORABILE

OG3 Opere stradali CL. IV IMPORTO € 2.129.057,36

La categoria OS12-A rientra tra le categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. N. 248 del 10.11.2016 (c.d. S.I.O.S.). In base alla citata normativa la categoria OS12-A, eccedendo il 10% dell'importo totale dei lavori, costituisce categoria scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., divieto di avvalimento e l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Inoltre l'Appaltatore dovrà

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

documentare di avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ARTICOLO 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e vengono ad esso allegati i seguenti documenti:

1. il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali, Norme Tecniche e Norme di Misurazione;
2. le polizze di garanzia previste dal primo comma dell'art 93 e la cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 103 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, dall'art 93 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
3. il piano di sicurezza e di coordinamento (Elaborato 21-22-23-24) di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
4. il cronoprogramma dei lavori (Elaborato 25);
5. l'offerta con le dichiarazioni d'obbligo dell'Appaltatore;

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente e

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici della Stazione
appaltante i seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione descrittiva generale;
2. Relazione tecnica generale;
3. Documentazione fotografica;
4. Relazione di calcolo strutturale per installazione barriere di sicurezza;
5. Corografia generale di inquadramento;
6. Planimetria Schematica;
7. Planimetrie Stato di Fatto;
8. Planimetria di Progetto;
9. Sezioni stradali;
10. Particolari costruttivi barriere di sicurezza;
11. Transizioni, terminali, pezzi speciali e varchi amovibili
12. Dettagli interventi cordoli viadotti;
13. Dettagli interventi rilevati;
14. Piano di manutenzione
15. Elenco prezzi;
16. Computo metrico estimativo;
17. Quadro economico;
18. Quadro Incidenza della manodopera.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

- Il capitolato generale d'appalto (D.M. 19.04.2000 n°145) per quanto non modificato e/o abrogato dal citato D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il Regolamento sui lavori pubblici D.P.R. n°207/2010 e il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n°145) per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto Legislativo D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- la Legge 14/06/2019 n. 55;
- il Decreto MIT del 07/03/2018 n. 49 – Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

ARTICOLO 4 bis - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.
2. L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa ed in tutti gli altri documenti a questo allegati o da questo richiamati, hanno carattere di essenzialità.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

4. Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti prodotti, quali essi siano, derivanti dalle lavorazioni previste dal presente appalto, è fatto obbligo dell'Appaltatore di assicurare a proprio onere e carico lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività svolte in ottemperanza al Testo Unico Ambientale.

ARTICOLO 4 TER - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi in cui sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle previsioni del presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa, l'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con il presente appalto.
3. L'Appaltatore riconosce che l'insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo suo preciso dovere segnalare al Responsabile del Procedimento eventuali discordanze e richiedere gli opportuni chiarimenti.

ARTICOLO 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

1. La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell'art 93 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 è stabilita pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate art 93 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

2. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 103 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, è stabilita pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. n°103, comma 5, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. art 103 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/10 e D.M. 145/2000 per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto Legislativo 50/2016), ed in particolare gli artt. art 93 e 103 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

5. Alle garanzie di cui ai precedenti commi del presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 6 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

LAVORI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. n°103, comma 7, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, l'esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti (CAR) e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione delle attività (RCT).

La somma assicurata è stabilita in un importo pari a quello di aggiudicazione dei lavori in appalto (ex art. 4 dello schema –tipo 2.3 introdotto dal D.M. n°123 del 12/03/2004, art. n°103, comma 9, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016).

Ai sensi dell'art. n°103, comma 7, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilita pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

Le polizze decorrono dalla data di consegna lavori e cessano alle ore 24 del giorno di ultimazione del collaudo, risultante dal certificato di collaudo. La copertura assicurativa di manutenzione deve rimanere in essere per il periodo di manutenzione indicato nel contratto di appalto.

COPERTURA CAR

L'Appaltatore dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

e/o perdite delle opere oggetto dell'appalto (la copertura dei danni e perdite alle proprie attrezzature di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa, inclusi tra gli altri eventuali atti di terzi e errori di progettazione e/o calcolo, per un importo pari al valore complessivo di tutte le attività del contratto.

Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere:

- L'estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi e/o dell'Ente appaltante o comunque da esso detenuti con massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);

- spese di demolizione e sgombero con massimale € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

COPERTURA RCT

L'Appaltatore dovrà stipulare una adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori.

Tale copertura di Responsabilità Civile può essere inclusa anche nell'ambito della copertura CAR di cui al punto precedente, ma comunque deve essere stipulata per un massimale non inferiore di € 4.000.000,00 (quattromilioni) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i; copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all'Ente Appaltante.

La suddetta copertura di Responsabilità Civile deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi anche i dipendenti dell'Ente Appaltante e deve inoltre includere, tra le altre, anche le seguenti estensioni:

-clausola che preveda la qualifica di "terzi" tra loro per tutti i soggetti partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti, nonché l'Ente Appaltante e personale da quest'ultima incaricato, per i danni tra loro stessi (e/o all'Ente Appaltante) arrecati e con rinuncia

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

alla rivalsa verso i medesimi soggetti. Tra i soggetti partecipanti ai lavori sono incluse anche le imprese di vigilanza.

-clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;

-clausola che preveda la copertura assicurativa senza alcuna riserva anche per i danni causati da eventuali imprese subfornitrici o subappaltatrici;

-danni causati da veicoli a motore non targati, mezzi meccanici e altre macchine (sia di proprietà dell'Appaltatore che da questo presi a noleggio) in occasione del loro impiego durante i lavori assicurati e utilizzati sul luogo di esecuzione delle opere, quando in detto luogo l'uso dei veicoli, mezzi e macchine non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della ex-legge 990/69 e successive modifiche;

-sollevamento o deposito di polvere;

-colpa grave dell'Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui il/i medesimo/i debba/no rispondere;

-fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna e/o custodia; beni che, nell'ambito di esecuzione dei lavori, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Qualora le polizze di assicurazione CAR e/o Responsabilità Civile prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Ente appaltante.

PRECISAZIONI

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Le polizze CAR e Responsabilità Civile, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.lgs 50/2016, qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di impresa le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le polizze devono inoltre coprire i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

Qualora l'Appaltatore sia già intestatario di polizze CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo.

ARTICOLO 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, subito dopo che l'aggiudicazione sia stata resa efficace con le modalità di cui all'art. n° art. 5 comma 2 D.M. 49/2018.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dal Committente, si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori con le modalità di cui all'art. n° art. 5 comma 9 D.M. 49/2018, l'Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

sugli immobili disponibili. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato all'assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nell'eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero nell'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della maggior parte dei lavori.

4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data, restando comunque come decorrenza del termine contrattuale quella della data della prima convocazione.

5. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'Ente Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. All'atto della consegna dei lavori verranno dati all'Appaltatore tutti i disegni esecutivi delle opere da realizzare. Resta però all'Appaltatore l'obbligo di controllare tali documenti entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori.

7. Se entro tale termine l'Appaltatore non avrà precisato all'Ente Appaltante, con documentazione scritta, le eventuali discordanze riscontrate, si intende che lo stesso ha accettato, senza eccezioni né riserve, tutti gli elementi che ha ricevuto in consegna.

8. Nel caso invece l'Appaltatore avesse notificato per iscritto all'Ente Appaltante le discordanze riscontrate, dopo che questi le avrà accertate, avrà ancora 10 giorni di tempo per completare i suoi controlli.

9. I predetti termini di 30 e 10 giorni si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nell'art. 16 del presente capitolato e devono essere previsti nel

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

programma esecutivo dettagliato di ultimazione dei lavori di cui al presente capitolato.

10. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle prescrizioni che l'Ente Appaltante si riserva di dare di volta in volta.

11. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'art. 5 comma 4 del DM del 7 marzo 2018 n. 49. E' facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:

- Quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
- Quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.;

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto, per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate

13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità sono stabilite al dell'art. 5 comma 14 del del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

ARTICOLO 7 BIS - SOSPENSIONI

1. Qualora cause di forza maggiore, circostanze speciali, ragioni di pubblico interesse o necessità derivanti dall'operatività aeroportuale impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori potrà disporre, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, ordinare, la sospensione dei lavori che

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

sarà formalizzata con la redazione del verbale di sospensione controfirmato dall'Appaltatore per accettazione incondizionata.

2. Una volta cessata la causa che aveva determinato la sospensione, il Direttore dei Lavori ordinerà la ripresa dei lavori stessi redigendo apposito verbale che, controfirmato dall'Appaltatore, indicherà i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 7 TER - DISPONIBILITÀ DI MATERIALI, MEZZI D'OPERA E

ATTREZZATURE

1. Per l'esecuzione dell'appalto posto a base dell'affidamento sono richiesti all'Appaltatore i seguenti livelli minimi di disponibilità:

a. Disponibilità e tempi di approvvigionamento dei materiali e dei manufatti rispondenti ai requisiti previsti dal CSA – Norme Tecniche in quantità sufficiente a garantire il completamento delle lavorazioni previste da progetto;

b. Disponibilità, (in proprietà, leasing o noleggio) dei mezzi d'opera di seguito specificati:

- N°3 macchine battipalo sempre disponibili in cantiere;

- N°2 escavatori di adeguata potenza;

- N° 1 rullo metallico superiori o uguali a 10 tonnellate;

- Camion a sufficienza per il rispetto delle tempistiche previste da cronoprogramma.

In fase di gara il numero e la tipologia di mezzi d'opera deve essere indicato e motivato dall'appaltatore sulla base della capacità produttiva dichiarata di ciascun mezzo in relazione al cronoprogramma offerto e in accordo ai piani di fornitura.

2. L'Appaltatore è obbligato a fornire in fase di gara, adeguata documentazione comprovante la disponibilità di mezzi, attrezzature ed impianti di cui al precedente comma 1. In particolare:

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

- per i mezzi d'opera di proprietà dovrà essere fornito un elenco dettagliato;
- per i mezzi d'opera a noleggio dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il contratto di noleggio;
- per tutti i mezzi d'opera dovranno essere prodotte le relative schede tecniche.

3. L'Appaltatore deve in ogni caso dimostrare di avere la disponibilità (in proprietà o contratto con fornitori terzi, prima della stipula del contratto), di un numero di mezzi d'opera ed attrezzature non inferiore a quanto previsto dal precedente comma 1 e comunque tali da garantire il rispetto delle tempistiche di esecuzione previste dal cronoprogramma dei lavori offerto in fase di gara ed in accordo.

ARTICOLO 8 - PIANO DELLA SICUREZZA

1. Per l'appalto in oggetto il CAS, in ottemperanza al D.Lgs n° 81/08 e s.m.i., ha provveduto a far redigere il prescritto "Piano della Sicurezza", i cui contenuti minimi, nonché i costi di attuazione, sono stati individuati e determinati, secondo quanto disposto nel D.P.R. 222/03, **nell'importo complessivo di € 143.272,04** per oneri speciali di sicurezza da aggiungere alle somme dei lavori.
2. Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato "Piano della Sicurezza", che costituisce parte integrante del contratto di appalto. Ogni violazione alle norme contenute nel piano suddetto da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte del CAS, causa di risoluzione in danno del contratto. È facoltà dell'appaltatore presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al "Piano della Sicurezza", ove si ritenga di poter meglio

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

3. L'Appaltatore si assume la responsabilità per le integrazioni apportate su sua proposta.

4. L'Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del "Piano della Sicurezza" di progetto. Tale piano operativo, redatto ai sensi degli artt. 89 e 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

ARTICOLO 9 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza fornito dal CAS;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal CAS si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n.248/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con il CAS che il Coordinatore per l' Esecuzione stabilisca quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto e si impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

Ai sensi del D.Lgs. n° 81/08, il CAS comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori.

Il CAS od il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

ARTICOLO 10 - PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO

DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n°207/10 entro 30 giorni dalla aggiudicazione efficace dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

liquidazione dei certificati di pagamento. Entro gli stessi termini l'Appaltatore presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza

2. Tali documenti, redatti ai sensi degli artt. 89, 96 e 100 del D.Lgs n°81/08 e s.m.i., specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli della sicurezza. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità delle eventuali proposte integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilità con il piano di sicurezza di progetto.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della Direzione Lavori.

4. Le modifiche richieste dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

5. Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'art. n°105 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

2. Il Committente CAS rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n°159/2011, testo aggiornato con la legge n. 161 del 17/10/2017.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - b. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di società o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla società o consorzio.
 - c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto trasmetta alla Stazione appaltante:

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 in coerenza con i piani predisposti dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato speciale d'appalto parte tecnica ed amministrativa.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

8. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e s.m.i..

ARTICOLO 11 BIS - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge n. 646/82, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'art. 35, commi da 28 a 30, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ARTICOLO 11 TER - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni o lavori. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione d'ufficio -ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice dei Contratti ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009- da parte della Stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini ai suddetti adempimenti, la Stazione appaltante può imporgli, con diffida scritta, di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle somme maturate fino a che l'Appaltatore non provveda.
5. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

subappaltatori o cottimisti, devono essere assolti dall'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - PROCEDURA ANTIMAFIA

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D. Lgs. n°159/2011, testo aggiornato con la legge n. 161 del 17/10/2017, saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per la autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore.

In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

- trasporto a discarica
- smaltimento rifiuti
- fornitura e/o trasporto di terra
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
- fornitura e/o trasporto di bitume
- forniture di ferro lavorato
- noli a caldo e a freddo
- servizi di guardiania di cantiere

Il CAS rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n°159/2011, testo aggiornato con la legge n. 161 del 17/10/2017..

Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l'autorizzazione del CAS, l'Appaltatore, contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmetterà al CAS la documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. n°159/2011, testo aggiornato con la legge n. 161 del 17/10/2017. Il subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

L'Affidatario dovrà acquisire e trasmettere al CAS in relazione ai contratti che stipulerà, la seguente documentazione indipendentemente dall'importo del contratto e ferma la documentazione obbligatoria:

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.
2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Appaltatore contenente:
 - i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del medesimo dichiarante e di ogni socio per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese di costruzione;
 - i dati dell'Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A e di codice fiscale).
3. Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle società di capitali) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'Appaltatore, completi dei dati anagrafici.
Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una persona fisica. In caso di associazioni temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente l'associazione temporanea.
4. Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovrà essere comunicato anche il relativo codice fiscale.

ARTICOLO 13 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DELL'APPALTATORE

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

Oltre agli oneri del Capitolato Generale d'Appalto (D. M. 145/2000) ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale - Norme Generali – che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- 1.** Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
- 2.** Prima dell'inizio dei lavori di installazione delle barriere di sicurezza, l'Impresa, a sua cura e spese, dovrà presentare alla Direzione Lavori, per l'approvazione, il relativo Progetto di Dettaglio elaborato sulla base, ed in rigoroso rispetto, del Progetto Esecutivo di contratto, della Normativa vigente ("Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e "Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione" allegate al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 18 febbraio 1992, n° 223, modificate con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 15 ottobre 1996) e delle prescrizioni che seguono. L'Impresa potrà fare riferimento anche al D.M. del 21 giugno 2004 "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale" ed alla Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 agosto 2004 "Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali". L'Impresa dovrà altresì effettuare, sempre a sua cura e spese, tutti gli ulteriori rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi necessari, ad integrazione della Progettazione Esecutiva, per la redazione del Progetto di Dettaglio.
- 3.** La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

- 4.** Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 5.** L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).
- 6.** L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'11/6/1988).
- 7.** Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine.
- 8.** Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'Appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante, a titolo esemplificativo terre e rocce da scavo, materiali di risulta da demolizioni, ecc..

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

9. Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere e presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In definitiva, restano a carico del CAS le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal CAS stessa, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto dal Quadro Economico indicato nel presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM n. 145 del 19/04/2000).

10. Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all'approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico.

11. L'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.

12. Spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese per l'onorario e l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dal CAS. Tali spese saranno liquidate dal CAS e i relativi importi saranno trattenuti sui SAL per le operazioni di collaudo in corso d'opera, e sul pagamento del saldo finale per il collaudo finale.

13. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori.

14. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, rispetto al CAS, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore esecutore dei lavori é tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata al CAS, la stessa comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al CAS, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art. art 30, comma 6, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, il CAS potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Ai sensi dell'art. art 30, comma 5, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

15. A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

16. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni.

17. Ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazione del CAS all'eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione.

18. Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

19. L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n° 22/1997 e conseguenti alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente contratto che rimarranno di proprietà del CAS. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. È vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza del CAS.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

Il CAS provvederà al recupero degli importi anticipati a titolo di indennità per l'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilità di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato dall'Appaltatore secondo le modalità decise dalla Direzione Lavori.

Qualora l'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla Committente per la cantierabilità dell'opera di cui al comma precedente, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le prescrizioni secondo la normativa vigente.

20. L'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare al CAS da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

21. L'Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi.

22. L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa come prevista dal D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

23. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il CAS, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

24. L'Appaltatore, è tenuto a comunicare nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 16 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Speciale d'Appalto per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

25. L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque,

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'Albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale tecnico è incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. n° 145 del 19.04.2000).

26. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n° 145 del 19.04.2000).

27. L'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 92 c.1 lettera E) del D.Lgs 81/08, segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08, e propone la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

costituiscono causa di risoluzione del contratto

28. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di operai capi cantonieri, cantonieri e loro aiuti dipendenti del CAS.

29. L'Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959.

L'Appaltatore dovrà fornire le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile.

Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 118 comma 5 del D.lgs. 163/2006. In prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l'Appaltatore dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. II-382), del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

30. L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

31. Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

32. L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi e modi di esecuzione.

33. L'Appaltatore è obbligato ad ogni adempimento ed obbligazioni inerente in merito al rispetto del protocollo d'intesa tra il CAS e le OO.SS..

34. All'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato Speciale di Appalto, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

A completamento del progetto delle barriere di sicurezza posto a base della gara d'appalto, sulla scorta delle caratteristiche di fornitura (geometriche e tecniche) delle barriere di sicurezza scelte dall'Appaltatore, questo dovrà provvedere all'integrazione del progetto al fine di adattare la loro messa in opera a tutte le situazioni particolari e locali.

Analogamente dovrà predisporre, sulla base delle soluzioni previste dai diversi fornitori, opportune zone di approccio alle barriere stesse e zone di transizione tra barriere di tipo

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

diverso, nonché l'adattamento di tutti i dispositivi alle situazioni locali che si possono presentare, quali, ad esempio, presenza di condotte, pozzetti, sostegni dei portali e dei monopali relativi alla segnaletica verticale, o quanto possa alterare la regolare messa in opera delle piantane e/o di altri dispositivi delle barriere di sicurezza stesse.

Alla fine della posa in opera dei dispositivi dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore dei lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti..

35. L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato alla consegna sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as-built secondo il sistema che è in uso al CAS.

36. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Direttore dei Lavori, su supporto cartaceo, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate dall'apposito Modello di Trasmissione.

Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori su richiesta dell'Impresa Esecutrice per essere da quest'ultima compilate e restituite.

In particolare l'Impresa Esecutrice dovrà trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:

- a. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle Schede delle opere già realizzate;
- b. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ultimazione dei lavori relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di accatastamento (nei tempi previsti di cui ai precedenti punti a e b) non potranno essere emessi i certificati di Pagamento.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Appaltatore.

37. L'appaltatore è obbligato al rispetto degli adempimenti previsti nelle "linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi" disposti dalla Stazione Appaltante di cui all'allegato "A" al presente Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Generali", intese quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

ARTICOLO 14 - INTERFERENZE

Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, riceverà dal CAS mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate.

Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

Il CAS provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei servizi.

ARTICOLO 15 - MISURAZIONE DEI LAVORI -CONTABILITÀ DEI LAVORI -

PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.
4. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

6. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

7. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

8. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

9. Gli oneri di sicurezza (OS) sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno valutate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici e di software operativi specifici approvati dalla Direzione lavori.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, o a numero, o a peso, in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi, allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione della strada.

Le misure per le categorie di lavoro eseguite a misura saranno prese in contraddittorio,

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui libretti delle misure, su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.

I materiali a piè d'opera destinati esclusivamente alla realizzazione dei lavori a misura, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

L'Appaltatore resta però comunque responsabile della conservazione dei medesimi materiali a piè d'opera sino al loro impiego e la Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'accettazione e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se nelle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni e se ne terrà conto nella contabilizzazione.

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso di fornitura/posa di guard-rail, per la liquidazione di ogni SAL, per l'ultimo stato e lo stato del conto finale, ai fini del pagamento delle prestazioni, occorre che sia presentata la documentazione prevista all'art. 2, c. 1 e 4, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28 giugno 2011, vale a dire:

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

- i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma 1, del decreto citato, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

- in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.

Ai fini del collaudo, l'esecutore presenta inoltre una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della D.L. con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accertate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

L'Appaltatore avrà, diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 600.000,00 (diconsi Euro seicentomila/00).

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari allo 0,50% per assicurazione operai (Art. 30, comma 5, del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016) e la trattenuta del 20% per il recupero dell'anticipazione del 20% dell'importo

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

contrattuale così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

Il pagamento degli oneri speciali della sicurezza avverrà a misura, applicando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni e/o DPI effettivamente eseguite e/o forniti.

Per l'emissione dei S.A.L. l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la seguente documentazione:

- fatture quietanzate dei Subappaltatori scadute alla data del S.A.L.;
- certificazione degli Enti Previdenziali di avvenuto versamento dei contributi sia dell'Appaltatore (anche Consortile) che del Subappaltatore.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall' art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018, sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

ART.15_bis - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di fare eseguire, durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere in economia se ed in quanto previste.

2. Per tali lavori l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione dietro semplice richiesta della D.L. tutti i materiali, i mezzi, e gli altri attrezzi all'uopo necessari.

3. Il compenso per quanto concerne i materiali ed il noleggio dei mezzi risulta dagli appositi articoli di elenco prezzi oppure dai prezzi offerti dall'appaltatore; per quanto concerne la mano d'opera, i relativi compensi verranno determinati applicando le tariffe vigenti al momento dell'impiego e rilevati dalla commissione regionale per il rilevamento del costo della mano d'opera (edito dalla C.C.I.A. della provincia di Messina), aumentati del 10% per utile d'Impresa e del 15 % per spese generali.

4. Nei prezzi dei materiali si intende sempre compreso il loro trasporto a piè d'opera; nei prezzi delle merci e dei noli s'intende compreso il compenso per il consumo di arnesi ed

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

utensili di cui operai e giornalieri debbono essere muniti per il genere di lavoro per il quale sono richiesti; nel prezzo di noleggio dei veicoli in genere si intende inoltre compresa anche la mercede del conducente.

5. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

6. Per i materiali a piè d'opera si applica l'art. 6 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

ART.15_ter - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1.- Ai sensi dell'articolo 35 – comma 18 del Decreto Legislativo n.50/2016, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2.- L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. - Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. - Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

a) - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) - L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;

c) - la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

5. - La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

6. - La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

7. - Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 27, comma 7.

Art. 15_quater - TERMINI PER L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

PAGAMENTO RELATIVI AGLI ACCONTI

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Art. 15_quinquies - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. - Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. - Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) - per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) - i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. - I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. - Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. - Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. -I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. -Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 15_{sexies} – DOCUMENTI CONTABILI, STRUMENTI ELETTRONICI DI

CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del DM 49/2018.

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del DM 49/2018, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

**ARTICOLO 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, MILESTONE,
PENALITA' IN CASO DI RITARDO, PROROGHE**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 360 (diconsi giorni trecentosessanta) consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna (art. 5 del Decreto MIT del 07/03/2018 n. 49).

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto nella misura delle normali previsioni della incidenza di giorni **30 (diconsi giorni trenta)** di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Sono previste le seguenti **milestone** intermedie legate alla seguente produzione attesa:

- 1. Milestone 1** – produzione pari al 15% (quindicipercento) dell'importo contrattuale da raggiungere a centoventi giorni dalla consegna dei lavori;
- 2. Milestone 2** – produzione pari al 60% (sessantapercento) dell'importo contrattuale da

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

raggiungere a duecentoquaranta giorni dalla consegna dei lavori;

Per il mancato raggiungimento della produzione di cui alla **milestone 1** verrà applicata una **penale pari al 5%** sulla differenza tra il valore atteso (15% dell'importo contrattuale) e l'importo realizzato e contabilizzato a centoventi giorni dalla consegna;

Per il mancato raggiungimento della produzione di cui alla **milestone 2** verrà applicata una **penale pari al 5%** sulla differenza tra il valore atteso (60% dell'importo contrattuale) e l'importo realizzato e contabilizzato a duecentoquaranta giorni dalla consegna;

La penale prevista per la **milestone 1** non verrà applicata se alla data di duecentoquaranta giorni dalla consegna sarà raggiunta la produzione prevista pari al 60% dell'importo contrattuale;

La penale prevista per la **milestone 2** non verrà applicata se alla data di ultimazione trecentosessanta giorni dalla consegna (fine lavori) sarà raggiunta la produzione prevista pari al 100% dell'importo contrattuale;

3. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari al 0,65 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.113-bis, comma 4, del D.Lgs.50/2016.

4. In ogni caso l'importo complessivo della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'art. 26. L' applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi. La penale, valutata dalla Direzione Lavori, viene iscritta a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione della rata di saldo. In

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, la stessa può essere applicata sugli stati di avanzamento precedenti.

Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, può richiedere al Responsabile del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 17 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 27 del del D.M. n. 145 del 19/04/2000 e ss.mm.ii., può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ARTICOLO 18 - COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, COLLAUDO O

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTI DEL SALDO

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, cessazione dell'impegno contrattuale accertata con apposita certificazione.

Il collaudo verrà concluso, a norma dell'art. art. n°102 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. n°219 del D.P.R. n°207/10, entro sei (6) mesi dalla data di ultimazione accertata come sopra.

Così come previsto dall'art. n°237 del D.P.R. n°207/10, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita del CAS per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

ARTICOLO 18 bis - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare il CAS.

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.,

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
 - i dissesti del corpo stradale;
 - gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
 - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.
- L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

ARTICOLO 20 – ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e sollecitudine, nel rispetto delle norme di contratto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratterà di lavori da eseguirsi in più luoghi contemporaneamente. Il mancato rispetto di un ordine di servizio costituirà un grave inadempimento contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto. Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o il suo legale rappresentante dovrà recarsi all'ufficio della Direzione dei lavori presso la Stazione appaltante o altra sede che verrà comunicata, nei giorni che saranno indicati, per ricevere le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per tutti gli adempimenti di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 21 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'accettazione dei materiali avverrà secondo quanto previsto dall' art. 6 del D.M. 49/2018. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. L'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni del capitolato norme tecniche;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 22 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

CONSEQUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 (S.O. alla G.U. n°114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi aggiuntivi ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e del pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne il CAS ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 24 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE

La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche. Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qualora si evidenziassero situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori valuterà l'accettabilità delle opere secondo quanto previsto nel Sistema di Qualità Compartimentale.

ARTICOLO 24_bis – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 37 comma 2 del DM n. 145/00, oltre a quanto disposto dal regolamento di attuazione vigente, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

ARTICOLO 25 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano mediante raccomandata a/r al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 26 - RISERVE – ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE

CONTROVERSIE

1. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate.
2. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell'evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate.
3. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
5. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicitare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto

10. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applica quanto previsto dall'art.205 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

11. Tutte le controversie tra, il CAS e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario presso il Foro di Messina.

ARTICOLO 27 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

l'Appaltatore dovrà avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori e del CAS; ove non abbia luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta legalmente nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza il Direttore Tecnico legale rappresentante dell'Appaltatore dotato delle adeguate procure, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordine dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi anche per tutti i lavori che non dovessero essere eseguiti direttamente dall'Appaltatore.

ARTICOLO 28 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 29 – CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

**ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO
DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante è obbligata a risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, comma 2 del Codice dei Contratti:

- decadenza dell'attestazione di qualificazione a seguito di produzione, da parte dell'Appaltatore, di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- provvedimento definitivo di applicazione, nei confronti dell'Appaltatore, di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

del Codice dei Contratti.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del Codice dei Contratti:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale in violazione ai casi previsti dall'art. 106, c. 1 e 2 del Codice dei Contratti;
- le riserve iscritte dall'Appaltatore superano il 15 per cento dell'importo contrattuale;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 e all'art. 136, c. 1 del Codice dei Contratti.

3. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche al verificarsi delle situazioni di seguito elencate, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 108, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai Piani di Sicurezza di cui al Capo VI del presente Capitolato speciale d'appalto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

4. Nei casi di risoluzione del contratto la Stazione appaltante applica le procedure di affidamento di cui all'art. 110 del Codice dei Contratti.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto è fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di attivare l'esecuzione d'ufficio dandone comunicazione all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o di lettera a mezzo posta PEC con contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

ARTICOLO 31 - RECESSO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite, nei casi richiamati dall'art. 109, del codice dei contratti.

ARTICOLO 32 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ARTICOLO 33 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Stazione Appaltante o altro soggetto da quest'ultima individuato.